

ORIGINALE

C O M U N E D I B I B B I E N A

(Provincia di Arezzo)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 239

DEL 15/09/2010

=====

O G G E T T O:

BUONI PASTO REFEZIONE SCOLASTICA STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLE
UBICATE FUORI COMUNE - DEFINIZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE E
CONSEQUENTI DETERMINAZIONI

=====

Oggi, 15/09/2010 alle ore 10,30 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede
comunale, si e' riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il sig. BERNARDINI Daniele, nella sua qualità di Sindaco.

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

BERNARDINI Daniele	P
CONTICINI Luca	P
CAPORALI Matteo	P
NASSINI Renato	P
PIANTINI Fabrizio	P
PAPERINI Mara	P
LORENZONI Federico	P

presenti	assenti
7	0

Assiste il dott. Liberto Giuseppe, nella sua qualità di Segretario Comunale incaricato della
redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI

ALLEGATI NO

OGGETTO: BUONI PASTO REFEZIONE SCOLASTICA DI STUDENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, MA FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE FUORI COMUNE - DEFINIZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DAGLI STESSI SOSTENUTO E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI.

L'Assessore Mara Paperini;

PRESO ATTO che:

- da anni alcuni bambini residenti nel comune di Bibbiena frequentano scuole ubicate fuori comune e, in particolare, la scuola dell'infanzia e la scuola primaria di Corsalone, nel comune di Chiusi della Verna, utilizzando contestualmente anche il relativo servizio di mensa scolastica;
- per detto servizio mensa il prezzo richiesto ai residenti fuori comune è, talvolta, superiore a quanto applicato ai nostri utenti; in particolare il comune di Chiusi della Verna ha previsto, per i bambini non residenti nel suo territorio, una tariffa di € 6,00 a pasto, tariffa doppia rispetto a quella applicata ai bambini residenti;
- a seguito di richiesta da parte dei genitori dei bambini residenti nel Comune di Bibbiena lo stesso, con deliberazione n. 130 del 27/05/2008, stabili di intervenire economicamente in loro favore provvedendo a versare al Comune di Chiusi della Verna la somma di € 3,00 per ogni pasto consumato dai bambini frequentanti la scuola dell'infanzia;
- con deliberazione di G.C. n. 196 del 16 settembre 2009, fu confermato di intervenire economicamente a favore dei bambini residenti frequentanti le scuole dell'obbligo in altri Comuni riconoscendo però un contributo massimo, corrispondente al "costo sociale" sostenuto da questo Comune per fornire un pasto ai bambini residenti nel proprio territorio, pari a € 2,13 per ogni pasto consumato;

RITENUTO di dover indicativamente mantenere tale indirizzo, continuando a sostenere economicamente i bambini residenti nel Comune di Bibbiena e frequentanti altre scuole ubicate fuori comune, allorché gli stessi utilizzano il servizio di mensa scolastica con tariffe superiori rispetto a quelle praticate dal Comune di Bibbiena nei confronti dei propri bambini residenti;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 53 del 10 marzo 2010, con cui sono state definite le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale e, fra l'altro, è stato stabilito quanto segue:

- nell'anno 2009 per un buono pasto del servizio di mensa scolastica il costo complessivamente sostenuto dal comune è stato di € 5,37 (dato rilevato dal controllo di gestione applicato al servizio di mensa scolastica per l'anno 2009);
- dal 1° settembre 2009 il costo di un buono pasto per gli utenti residenti è di € 3,50 (per cui la quota a carico del Comune per fornire un pasto ai bambini residenti ammonta a € 1,87);
- il costo di un buono pasto per gli utenti non residenti è di € 6,00;

RITENUTO di quantificare il sostegno economico a favore dei propri bambini residenti qualora questi utilizzino il servizio di mensa scolastica presso altri Comuni **nella misura massima di € 1,87**, pari al "costo sociale" sostenuto dal Comune di Bibbiena per quei bambini che utilizzano il suo servizio di mensa comunale;

SPECIFICATO che il sostegno economico di € 1,87 a pasto rappresenta il sostegno massimo attribuibile, e precisamente:

- qualora la tariffa del buono mensa stabilita da un altro Comune per i cittadini non residenti sia maggiore di € 5,37 il contributo massimo concedibile sarà di € 1,87;
- qualora invece la tariffa del buono mensa stabilita da un altro Comune per i cittadini non residenti fosse superiore a € 3,50 ma inferiore a € 5,37, il contributo assegnato sarà pari alla differenza tra la tariffa applicata da quel Comune e la tariffa di € 3,50 fissata per coloro che usufruiscono del servizio di mensa scolastica del comune di Bibbiena;

RAVVISATA inoltre l'opportunità di semplificare le conseguenti procedure amministrative/burocratiche a carico degli utenti, prevedendo, ove possibile, che la conseguente compensazione avvenga direttamente tra Enti;

RITENUTO di dover dettare indirizzi in merito a quanto sopra evidenziato agli Uffici e Servizi Comunali interessati;

RICHIAMATO l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 che distingue tra attività di indirizzo politico – amministrativo e di controllo degli organi politici e attività gestionale demandata ai dirigenti o, in mancanza, ai responsabili dei servizi;

ACCERTATO che in fase di istruttoria sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità (tecnica/contabile), espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D.lgs n. 267/2000, parere allegato;

Formula la seguente proposta di

D E L I B E R A

- 1) il Comune di Bibbiena, per le motivazioni esposte in premessa, continuerà a intervenire economicamente a favore dei bambini residenti frequentanti le scuole dell'obbligo di altri Comuni che utilizzano i servizi di mensa scolastica in essi operanti, riconoscendo agli stessi una quota di compartecipazione al costo sostenuto, corrispondente al "costo sociale" a carico di questo Comune per la fornitura di un pasto ai bambini residenti nel proprio territorio, pari a € 1,87 per ogni pasto consumato;
- 2) il contributo attribuibile verrà stabilito nel seguente modo:
 - qualora la tariffa del buono pasto stabilita da un altro Comune per i cittadini non residenti sia maggiore di € 5,37 il contributo massimo concesso sarà di € 1,87 a pasto,
 - qualora invece la tariffa del buono pasto stabilita da un altro Comune per i cittadini non residenti sia superiore a € 3,50 ma inferiore a € 5,37, il contributo assegnato per ogni pasto sarà pari alla differenza tra la tariffa applicata da quel Comune e la tariffa di € 3,50 a carico di chi utilizza il servizio di mensa scolastica del comune di Bibbiena;
- 4) per semplificare le procedure amministrative e burocratiche a carico degli utenti per la gestione di tali sostegni economici, ove possibile, la compensazione avverrà tra Enti, tenendo presente quanto segue:
 - il Comune che fornisce il servizio mensa agli utenti non residenti, tenuto conto della tariffa del buono pasto per non residenti stabilita annualmente dalla Giunta, richiederà agli stessi un prezzo del buono mensa pari alla differenza tra la tariffa applicata ed il contributo stabilito dal Comune di residenza dell'utente;
 - a fine anno scolastico il Comune che fornisce la mensa trasmetterà al Comune di residenza degli utenti una tabella riepilogativa contenente i nominativi degli utenti del servizio e il numero dei buoni pasti da questi effettivamente consumati;
 - il Comune di residenza di detti utenti, fatte le opportune verifiche, effettuerà entro i 30 giorni successivi il conseguente versamento della somma derivante dal prodotto tra il n° dei buoni pasto consumati e l'ammontare del contributo calcolato come indicato al precedente punto 3;

- 5) nel caso in cui il numero degli studenti frequentanti il medesimo plesso fuori comune sia di pochissime unità, questo comune potrà intervenire direttamente nei confronti della famiglia, in base ai reali costi sostenuti e previa rendicontazione dei pasti effettivamente consumati;
- 6) il contributo massimo attribuibile, di cui al precedente punto 3, sarà annualmente aggiornato sulla base del costo effettivamente sostenuto per la fornitura di un pasto presso la mensa comunale, accertato in sede di controllo di gestione;
- 7) di demandare al responsabile del servizio Istruzione l'adozione di tutti gli atti consequenziali, dando atto che, indicativamente, gli alunni residenti nel nostro Comune e iscritti a scuole ubicate fuori dal territorio comunale risultano essere complessivamente 65, secondo le risultanze del seguente prospetto:

NUMERO UTENTI	SCUOLA FREQUENTATA	COMUNE EROGATORE DEL SERVIZIO
16	infanzia	Chiusi della Verna
27	primaria	Chiusi della Verna
6	infanzia	Ortignano Raggiolo
9	primaria	Ortignano Raggiolo
1	secondaria	Poppi
2	primaria	Poppi
1	infanzia	Poppi
1	secondaria	Castel Focognano
1	primaria	Castel Focognano
1	infanzia	Pratovecchio

- 8) di prendere quindi atto che, per l'a.s. 2010 – 2011, la somma presuntivamente necessaria ammonta, per il periodo settembre – dicembre 2010 a € 6.750,00 e trova imputazione all'intervento di spesa n. 1.04.005.05, mentre per il periodo gennaio – giugno 2011 ammonterà a circa € 10.750,00 e sarà imputata al medesimo intervento di spesa del bilancio 2011;
- 9) di inviare tempestiva comunicazione di quanto deliberato con il presente atto sia ai Comuni che forniscono il servizio di mensa scolastica che alle famiglie interessate, sulla base degli elenchi forniti dai vari Istituti Comprensivi interessati;
- 10) di stabilire che il prezzo del buono pasto stabilito dal Comune di Bibbiena per gli utenti del servizio mensa non residenti, pari a €. 6,00, debba essere interamente addebitato all'utente fino a quando il comune di residenza dello stesso non avrà adottato uno specifico atto di impegno al versamento della differenza o di una definita quota di compartecipazione;
- 11) nel caso in cui, in base al vigente Regolamento comprensoriale dei Servizi Sociali, un utente residente fuori comune e frequentante scuole comunali abbia diritto alla riduzione od esenzione sul costo del buono pasto, le stesse potranno essere applicate soltanto previa specifica comunicazione del comune di residenza, con successivo addebito allo stesso Ente;
- 12) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione;

Visto l'art. 48 del D.lgs 267/2000;

Recepiti i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente;

DELIBERA

1. **Di approvare** la suestesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata;
2. **Successivamente**, stante la necessità di dover attivare celermente quanto deciso, con separata votazione unanime favorevole resa palesemente, delibera di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000.



COMUNE DI BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

UNITA' ORGANIZZATIVA N. 2

“Servizi alla persona, istruzione pubblica, cultura, sport e turismo”

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

BUONI PASTO REFEZIONE SCOLASTICA DI STUDENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, MA FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE FUORI COMUNE - DEFINIZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DAGLI STESSI SOSTENUTO E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Bibbiena, 14/09/2010

IL RESPONSABILE DELLA
UNITA' ORGANIZZATIVA N. 2
Moneti Dino

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, preso atto che la sopra indicata proposta di deliberazione comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:

FAVOREVOLE



Bibbiena, 14 /09/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Marco Bergamaschi

OGGETTO: BUONI PASTO REFEZIONE SCOLASTICA STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE FUORI COMUNE - DEFINIZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
D. BERNARDINI



IL SEGRETARIO
G. LIBERTO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' affissa all'Albo Pretorio il 21/09/2010 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267

N. 1808 Reg. di Pubblicazione

Bibbiena, li' 21/09/2010

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

L. Boschi



COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPO

Prot. n. 20791 del 21/09/2010 ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio dal 21/09/2010 al 06/10/2010 e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Li'

N. 1808 Reg. Pubbl.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione::è divenuta esecutiva il 02/10/2010 essendo trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

-è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla data suddetta e che contro di essa non sono pervenute opposizioni
(oppure).....

Bibbiena, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE